

Il sottoscritto avv. Sergio Lucisano (LCSSRG62S08C352N- sergiolucisano@legalmail.it – fax (0984.32877), nella qualità di procuratore di TROTTA DOMENICO (TRTDNC01P25D086N), ricorrenti contro l'Università "La Sapienza", con riferimento al ricorso ascrivito al RG n. 05339/2023, in ossequio al Decreto Presidenziale del TAR per il Lazio, Roma, sezione III, n. 02031/2023, di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami",

### **AVVISA**

**1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:** T.A.R. LAZIO R.G. n. 05339/2023

**2. NOME DEL RICORRENTE:** Trotta Domenico

**INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:** Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO:**

- Della graduatoria recante l'assegnazione dei posti vacanti su anni successivi al primo del corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in medicina e chirurgia, da coprire mediante trasferimento dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, la quale viene pubblicata sul sito dell'Amministrazione in data 30/01/2023 (<https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria>), laddove, con riferimento al III anno per A.A. 2022/2023, colloca il ricorrente alla 131esima posizione, anziché tra la posizione 21esima e 22esima, per l'effetto illegittimamente pretermettendo allo stesso il trasferimento presso l'Ateneo nonostante il pieno possesso dei requisiti;

- Degli scorrimenti di graduatoria, operati a seguito di rinuncia dei soggetti ritenuti idonei;

- Di qualunque altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo, ivi incluso il verbale della commissione, di estremi e contenuto sconosciuto, previsto dall'art. 5 del Bando di Concorso;

**SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO INTRODUTTIVO:**

**I. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E TRAVISAMENTO DEL FATTO; QUAND'ANCHE IL RICORRENTE AVESSE COMMESSO UN ERRORE NEL COMPILARE LA DOMANDA, AVREBBE DOVUTO ESSERE CONCESSO IL BENEFICIO DELL'ERRORE SCUSABILE.**

Conforme la Giurisprudenza Amministrativa nell'affermare che: "La richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto ad una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla P.A., non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 27 Cost.), che devono improntare l'azione della PA, ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici" (TAR Campania, Sez. IV, sentenza n. 5824 del 19.12.2016).

Concorde nel medesimo orientamento è Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza n. 2188/2017.

Per analogia, stante il fuorviante utilizzo del termine "vincitore" del concorso di ammissione, si deve richiamare all'attenzione del designando Consesso la sentenza n. 507 del 04.02.2014, resa dal Consiglio di Stato, secondo la quale illegittima è l'esclusione dalla gara (avviso nel caso de quo), qualora risultasse ambigua una dichiarazione da presentare, contenuta nel bando.

Di fatti, non risulta di immediata interpretazione l'utilizzo del termine "vincitore", anche nella considerazione che, nella graduatoria di Medicina e Chirurgia Odontoiatria e protesi dentaria, non risulta mai invocato detto termine, in luogo dei seguenti: "Immatricolato, posti esauriti, iscritto II anno, rinuncia per mancata dichiarazione, rinuncia dopo immatricolazione, immatricolato Tar"

Il sig. Trotta, dapprima, indicava di non essere vincitore. Successivamente, nel prendere atto delle intenzioni della dott.ssa Paone di presentare ricorso, trattandosi della medesima fattispecie, giusta evidenza alla documentazione che si offre, procedeva a richiedere la dovuta correzione di errore materiale.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI GARA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETA' INTRINSECA - IRRAGIONEVOLEZZA – ILLOGICITA' MANIFESTA – ALTRI PROFILI.**

Come cennato in premessa, la *lex specialis* all'art. 5 detta dei precisi e concisi criteri di

valutazione delle domande di trasferimento, con altrettanto precisi titoli di preferenza, primo tra i quali il possesso dello *status* di “vincitore del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. 1 lett. a per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale” ed a seguire la “maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero di esami previsti per l’anno di iscrizione”, il “maggior numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti” ed infine, a parità dei descritti titoli di preferenza, “i candidati anagraficamente più giovani”.

Il ricorrente, nonostante il possesso di **tutti** i citati titoli di preferenza, è stato illegittimamente collocata al **centotrentunesimo posto**, vedendosi preferito candidati con un **minor numero di c.f.u. conseguiti**, a causa dell’omessa valutazione, da parte della resistente, del superamento da parte del sig. TROTTA dello *status* di vincitore del concorso nazionale di ammissione al corso di odontoiatria e protesi dentaria *ex art. 1 lett. a. L. n. 264/1999*.

Questo, infatti, è in guisa assorbente il macroscopico profilo di illegittimità degli atti qui gravati laddove, in un plateale difetto di istruttoria, sintomatico della superficialità dell’azione amministrativa, la P.A. ha irragionevolmente omesso di computare il titolo di preferenza, sussistente *per tabulas*, in capo al ricorrente come risulta dall’estratto della piattaforma *Universitaly*, allegato in atti.

Di seguito, considerando come il ricorrente abbia prontamente richiesto la rettifica da “NON VINCITORE” a “VINCITORE” e comprovato il possesso dello *status* di vincitore in parola e presenti, quali altri requisiti di preferenza, il 70% degli esami sostenuti rispetto agli esami previsti per l’anno di iscrizione nel corso di provenienza (II anno) ed un totale di n. 75 C.F.U., è d’immediata percezione l’illegittima conseguenza dell’operato dell’Università La Sapienza.

Alla luce di quanto *supra* dedotto è indubbio che l’Amministrazione nella fattispecie *de qua* abbia violato essa stessa le prescrizioni della *lex specialis*, omettendo di considerare il titolo di preferenza della ricorrente (*status* di vincitore del concorso *ex L. n. 264/99*) da cui l’illegittima collocazione al 131° posto anziché, anche in ossequio agli ulteriori criteri dettati dalla *lex specialis*, alla posizione n. 21 ovvero n. 22, quale c.d. idoneo e assegnatario (considerati gli scorrimenti di graduatoria) ovvero sia ogni altra che le spetti in virtù della rinnovata legittima valutazione dei titoli.

#### **4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:**

Per controinteressati devono intendersi tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili rispetto a quella del ricorrente TROTTA DOMENICO n. 131 della tabella “III anno corso di medicina in lingua italiana” che viene allegata al presente avviso, nonché consultabile sul sito dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”);

**5. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO [WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT](http://WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT) ATTRAVERSO L’INSERIMENTO DEL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO (R.G.N. 05339/2022) NELLA SOTTOSEZIONE “RICERCA RICORSI”, RINTRACCIABILE ALL’INTERNO DELLA SOTTOSEZIONE “LAZIO - ROMA” DELLA SEZIONE TERZA DEL “T.A.R.”;**

**6. LA PRESENTE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA N. 02031/2023 [SCARICA](#)**

**7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO IN ALLEGATO.**

#### **CHIEDE**

all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di provvedere, in ossequio al decreto presidenziale del TAR per il Lazio, Roma, sezione III, n. 02031/2023, (riferito al ricorso avente NRG 05339/2023) e con le modalità di cui all’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio, alla pubblicazione sul sito istituzionale, nell’apposita sezione, di un avviso recante le informazioni sopra riportate, in ossequio ai provvedimenti ora citati, ivi compresa l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, nonché il testo integrale del ricorso principale, allegati al presente, unitamente al decreto che dispone la notificazione per pubblici proclami, nonché la graduatoria allegata, nella quale il ricorrente TROTTA DOMENICO è collocato alla posizione n. 131 della tabella "III anno corso di medicina in lingua italiana".

Si resta in attesa di riscontro circa l’avvenuta pubblicazione.

Cosenza-Roma, 13/04/2023

Avv. Sergio Lucisano